



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale "ENRICO FERMI"



Via Trionfale n. 8737 cap. 00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Agli studenti

Alle famiglie

Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: disposizioni COVID dal 1 Aprile 2022- applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Si rendono note le disposizioni relative alla gestione dei casi Covid e relativi contatti, così come previsto dal Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, che entrano in vigore dal 1 Aprile 2022.

- **Misure precauzionali di carattere generale:**
 - a scuola è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica;
 - non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
 - è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- **Casi COVID-19:** Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Non possono venire a scuola in presenza e gli alunni, una volta negativizzati, sono ammessi a frequentare esibendo un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; a coloro che hanno avuto contatti stretti extra-scolastici con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- **Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado:** in presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali. In assenza e fino a 3 casi di positività, alunni e personale che presta servizio nella classe utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico(è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva); in presenza di almeno 4 casi di positività, alunni e personale che presta servizio nella classe utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. L' accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- **Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica:** in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1 Aprile 2022 non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica.

Si invita al rispetto delle norme vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.